

Comune di San Germano Chisone

Provincia di Torino

Tel. 0121/58601

Fax 0121/58607

Via Scuole, 9

e-mail: san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

N. 5

10 Dicembre 2013

DECRETO DEL SINDACO

INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con legge 6 novembre 2012, n. 190 il legislatore ha varato le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- l'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del *responsabile della prevenzione della corruzione*;
- negli enti locali, tale responsabile è individuato *di norma* nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, comma 8, della legge 190/2012);
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 - verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*;
 - propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 - d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 - nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

DATO ATTO che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 - non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 - non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 - abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di *persecutore*, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

VALUTATO che la persona attualmente investita delle funzioni di Segretario del Comune di San Germano Chisone non presenta alcun fattore soggettivo che osti all'assunzione della responsabilità in questione;

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 2, della legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 15/2013, la CIVIT ha individuato nel Sindaco l'organo di indirizzo politico amministrativo competente alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, in base alle seguenti considerazioni:
 - l'art. 36 del D.Lgs. 267/00 individua nel Consiglio comunale, nella Giunta e nel Sindaco gli "organi di governo" del Comune, ai quali spetta, pertanto, nei rispettivi ambiti di competenza, la determinazione dell'attività di indirizzo politico – amministrativo;
 - l'art. 42, comma 1, del citato decreto individua l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel Consiglio comunale, al quale è riconosciuta la competenza "limitatamente" ad alcuni atti fondamentali espressamente elencati nel secondo comma e tra i quali non sono inclusi provvedimenti di nomina ma soltanto formulazioni di pareri o indirizzi al riguardo;

- l'art. 50 dello stesso decreto, ai commi 1 e 2, prevede che il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante dell'ente;
- depongono nel senso dell'attribuzione del potere di nomina al Sindaco anche i commi 8 e 10 dell'art. 50 del citato decreto: il comma 8 dispone, infatti, che il Sindaco e il Presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; il comma 10 dispone, invece, che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
- alla luce delle norme D. Lgs. 267/00 le funzioni del Consiglio comunale sono previste tassativamente mentre le funzioni del Sindaco sono formulate dal legislatore in modo tale da poter essere ulteriormente integrate;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. per il quale il Segretario comunale *“esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia”*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”*;

DECRETA

- DI INDIVIDUARE il Segretario Comunale D.ssa Laura Filliol quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di San Germano Chisone dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, salvo revoca, dando atto che allo stesso sono demandati i compiti individuati dalla legge 190/12;
- DI COMUNICARE alla CIVIT le informazioni relative alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- DI PUBBLICARE in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 del D. Lgs. 150/2009).



IL SINDACO
(BERGERETTI Arch. Roberto)